

## Documenti privacy per adempiere al Regolamento Europeo 679/2016 GDPR

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

✗

Numero della copia

02

Emissione

Data

Firma

Approvazione

Data

Firma

### Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/12/2018	Prima emissione	Mario Rossi
01	10/01/2019	Modifiche alla sezione 0.3	Elisa Autieri
03	04/04/2019	Modifiche alla sezione 1.2	Carlo Campagna

### Indice generale della sezione

#### Documenti privacy per adempiere al Regolamento Europeo 679/2016 GDPR

- 1 Scopo e campo di applicazione
- 2 Riferimenti normativi
- 3 Modalità operativa
- 3.1 Principi e adempimenti

### 1 Scopo e campo di applicazione

Nella PROC-110 "Provvedimento in materia di video sorveglianza" vengono descritti il rispetto dei principi e le modalità

## PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI VIDEO SORVEGLIANZA

*Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 e Regolamento Europeo 2016/679*

**operative negli adempimenti previsti** per ottemperare al Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 e al Regolamento Europeo 2016/679 in materia di video sorveglianza.

### 2 Riferimenti normativi

- Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 e REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016

### 3 Modalità operativa

Nelle modalità operative sono descritti il **rispetto dei principi** e le **modalità operative** negli adempimenti previsti per ottemperare al Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 e al Regolamento Europeo 2016/679 in materia di video sorveglianza.

#### 3.1 Principi e adempimenti

Rispetto dei principi	Adempimento
<b>Principio di necessità</b> L'Organizzazione deve configurare l'intero sistema di	Il titolare deve provvedere all'installazione delle telecamere solamente presso il cancello d'accesso dell'edificio e solamente nelle ore notturne.

### PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI VIDEO SORVEGLIANZA

Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 e Regolamento Europeo 2016/679

video sorveglianza riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali.	
<p><b>Principio di proporzionalità</b></p> <p>Nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), l'Organizzazione tratta i soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.</p>	Il titolare predispone che il dispositivo di ripresa sia sprovviste della funzione di zoom. Le telecamere non sono brandeggiabili.
<p><b>Informativa</b></p> <p>Ai fini dell'informazione fornita agli interessati, questi sono consapevoli di entrare in una zona videosorvegliata infatti l'Organizzazione appone dei cartelli in posizioni visibili ed illuminate con l'indicazione di "Area Videosorvegliata". I cartelli sono collocati prima del raggio di azione della telecamera. Il titolare provvede ad informare gli interessati anche oralmente.</p>	Il titolare deve provvedere ad apporre dei cartelli illuminati con la scritta "Area Videosorvegliata" in modo da avvisare gli interessati 2 metri prima dell'accesso al raggio di azione della telecamera.
<p><b>Verifica preliminare del Garante</b></p> <p>Il sistema di videosorveglianza non deve comportare uno specifico rischio per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati. Tale sistema infatti non raccoglie le immagini unitamente ai dati biometrici. Il sistema non è in grado di riconoscere l'identità di un soggetto attraverso il confronto tra le immagini che vengono acquisite e dati biometrici (es. morfologia del volto) precedentemente rilevati.</p> <p>Il sistema di videosorveglianza non è un "sistema intelligente" che adotta software in grado di riconoscere automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. Considerate tutte le caratteristiche sopra riportate il sistema di videosorveglianza non è sottoposto a verifica preliminare.</p>	Il sistema di videosorveglianza deve essere tarato in maniera tale da riprendere solamente le immagini delle persone ma non ne permette un automatico riconoscimento. Non deve essere installato alcun software per il riconoscimento dei tratti somatici né per il riconoscimento grazie alla comparazioni di profili somatici precedentemente registrati.
<p><b>Tempo di conservazione</b></p> <p>Il sistema di videosorveglianza deve conservare le immagini per 7 giorni dalla loro acquisizione. Di conseguenza, anche per questo periodo di conservazione non è prevista la verifica preliminare del Garante. Le immagini vengono automaticamente cancellate entro i giorni prestabiliti.</p>	Le immagini registrate si sovrappongono alle precedenti e la registrazione conservata non include immagini riprese per un periodo superiore a 48 ore.

Rispetto dei principi	Adempimento
<p><b>Misure di sicurezza</b></p> <p>L'Organizzazione deve considerare i rischi di distruzione, di perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. A tale riguardo deve adottare specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.</p>	<p>Il titolare deve provvedere ad impostare la password di accesso sul dispositivo di registrazione.</p> <p>Il dispositivo per la registrazione è presente all'interno di una stanza del condominio, il cui accesso è riservato e protetto da chiavi in possesso del solo responsabile al trattamento e delle persone autorizzate.</p> <p>Sul dispositivo si deve installare un software di log management che rileva e conserva la cronologia di tutte le operazioni che sono state effettuate quali la tipologia, l'orario esatto. Tale software permette di risalire all'incaricato che effettua le operazioni sul dispositivo.</p>
<p><b>Profili di autorizzazione</b></p>	Il titolare deve redigere il documento degli "autorizzati alla

### PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI VIDEO SORVEGLIANZA

Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 e Regolamento Europeo 2016/679

L'Organizzazione deve configurare diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in relazione ai differenti profili di autorizzati oppure responsabili del trattamento che in possesso di credenziali di autenticazione possono effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.	videosorveglianza" nel quale sono individuati gli autorizzati e le operazioni consentite.
<b>Limiti di accesso ed operatività</b> Il sistema di videosorveglianza deve essere configurato per la registrazione e la successiva conservazione delle immagini rilevate. L'Organizzazione deve provvedere a limitare l'accesso in sincronia alle immagini ai soggetti autorizzati e ai responsabili esterni e provvedere a impedire la cancellazione e la duplicazione.	In relazione a quanto disposto dalla nomina del responsabile e degli autorizzati del trattamento, tali persone non possono accedere alle immagini in sincronia. La cartella informatica nella quale sono conservate le immagini riprese impedisce a tutti gli autorizzati di cancellare le immagini. La copia è autorizzata nel solo caso di ricorso alle forze dell'ordine.
<b>Manutenzione</b> L'Organizzazione deve stabilire che i soggetti preposti alla manutenzione del sistema che registra le immagini possono operare soltanto in presenza di soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.	Per la manutenzione del computer nel quale vengono registrate e conservate le immagini riprese dalle telecamere deve essere nominato un responsabile con apposito nomina documentata e l'attività di manutenzione avviene in presenza dell'autorizzato "Mario Rossi".
<b>Protezione degli apparati</b> L'Organizzazione deve utilizzare apparati di ripresa digitali connessi a rete informatica e gli apparati sono protetti contro i rischi di accesso abusivo.	I modem e gli hub che costituiscono gli apparati di ripresa digitali sono presenti all'interno di aree e cassette nelle mura dell'edificio alle quali vi si può accedere solamente mediante le chiavi che sono in possesso del titolare.
<b>Trasmissione delle immagini in rete</b> Le immagini riprese dalle telecamere devono essere trasmesse con l'applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza. Analogamente accade per la trasmissione wireless.	Le immagini devono essere trasmesse al computer del titolare attraverso la rete Internet. Queste vengono crittografate da un software che ne permette la decodifica al solo titolare.
<b>Responsabili e autorizzati</b> Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, a accedere alle immagini e a registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Ciascuna persona ha diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite.	Il titolare deve redigere il documento degli "autorizzati alla videosorveglianza" nel quale sono individuati gli autorizzati, le credenziali di accesso, e le operazioni consentite. Il titolare deve redigere il documento degli "autorizzati alla videosorveglianza" nel quale sono individuati gli autorizzati, le credenziali di accesso, e le operazioni consentite.

Rispetto dei principi	Adempimento
<b>Diritti degli interessati</b> Il titolare deve assicurare agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al GDPR, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.	Il titolare deve incaricare l'autorizzato "Mario Rossi" a raccogliere le istanze da parte degli interessati e di supportarlo nel fornire adeguato riscontro.
<b>Rapporti di lavoro con dipendenti e terzi</b> L'Organizzazione deve rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa. Non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della	La telecamera installata che riprende le immagini nell'area lavorativa deve essere spenta durante l'orario diurno e attivata dalle ore 20:00 alle ore 07:00.

## PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI VIDEO SORVEGLIANZA

*Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 e Regolamento Europeo 2016/679*

prestazione lavorativa.	
<p><b>Riprese relativi alle aree esterne</b></p> <p>Nelle riprese effettuate con o senza registrazione delle immagini che il titolare effettua per le aree esterne perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni etc.).</p>	<p>L'angolo visuale delle riprese delle telecamere non deve rilevare in alcun modo aree circostanti che possano essere attraversate da persone che svolgono attività o transitano per raggiungere altre vie, altri edifici che sono estranei all'Organizzazione.</p>